



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 130 del 19/12/2016

Proposta n. 2016/1726

OGGETTO: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, PRESENTATO AL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLE DITTE "VAILOG SRL" E "LEROY MERLIN SRL", PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO LOGISTICO A SUD DELL'AUTOSTRADA A21. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

II PRESIDENTE

Premesso che:

- in relazione alla presentazione al Comune di Castel San Giovanni della richiesta delle ditte "Vailog srl" e "Leroy Merlin srl" al fine di ottenere il provvedimento unico di autorizzazione per l'ampliamento di un insediamento logistico a sud dell'Autostrada A21 (nell'ambito del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale, all'interno del Parco logistico esistente), è stato avviato il procedimento disciplinato dall'art. 8 del DPR 7.9.2010, n. 160;
- con nota n. 21319 del 17.10.2016 (ricevuta ai prot. prov.le n. 27709 del 17.10.2016) il Comune ha trasmesso gli elaborati relativi al citato progetto, con valenza di Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa, convocando per il giorno 8.11.2016 (e successivamente posticipando al 11.11.2016, come da nota n. 21735 del 21.10.2016, pervenuta al prot. prov.le n. 28329 del 21.10.2016) la Conferenza dei servizi decisoria (in forma simultanea e in modalità sincrona, ex art. 14ter della L.R. n. 241/1990) per l'esame congiunto del progetto in argomento e l'acquisizione delle valutazioni di tutti i soggetti pubblici interessati, tra cui anche le valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito agli effetti di Variante urbanistica, i quali consistono nel cambio di destinazione d'uso di un'area da "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola" ad "Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi";
- questa Amministrazione, nei tempi stabiliti dall'art. 14bis, c. 2, lett. b) della L. 241/1990, con nota n. 28891 del 28.10.2016 chiedeva integrazioni e pareri al Comune, così come integrazioni sono state richieste anche da parte dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza;
- tali integrazioni sono pervenute in parte durante la seduta di Conferenza del 11.11.2016 (verbale trasmesso con nota comunale n. 24056 del 18.11.2016, ricevuta al prot. prov.le n. 30513 del 18.11.2016) e in parte in allegato alle note comunali del 6.12.2016 (ricevuta al prot. prov.le n. 32302 del

6.12.2016) e n. 25713 del 9.12.2016 (ricevuta al prot. prov.le n. 32806 del 12.12.2016), mentre i pareri delle Autorità ambientali sono stati trasmessi direttamente dalle Autorità stesse o in allegato alla citata nota comunale del 6.12.2016;

- infine, con la suddetta nota comunale n. 25713/2016 è altresì stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi per il giorno 21.12.2016;

Tenuto conto, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione, delle seguenti disposizioni normative:

- le disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000 inerenti le competenze e le valutazioni che la Provincia è tenuta a svolgere in merito alle variazioni del PSC e del RUE;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 in merito all'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, che stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Dato atto, quindi, che questa Amministrazione è stata coinvolta nel procedimento in questione per gli effetti di Variante urbanistica al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa implicati nel progetto di ampliamento di insediamento logistico a sud dell'Autostrada A21 presentato al Comune, e quindi anche in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, e per la formulazione del parere sismico disciplinato dall'art. 5 L.R. n. 19/2008 in merito alla compatibilità degli effetti di Variante urbanistica del progettato ampliamento di insediamento logistico con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Dato inoltre atto che, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con

Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;

- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Acquisiti i seguenti pareri:

- parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 13426 del 1.12.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 31739 del 1.12.2016);
- parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica (Processo Dipartimentale Nuovi Insediamenti Produttivi) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 82890 del 5.12.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 32140 del 5.12.2016);
- parere rilasciato da IRETI SpA con nota n. 18879 del 25.11.2016 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale del 6.12.2016);
- parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 11806 del 1.12.2016 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale del 6.12.2016);

Considerato che, a compimento della fase istruttoria, il "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili coinvolti negli effetti di Variante urbanistica al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa del progetto in questione;

Tenuto conto che dalla illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria è emersa la necessità di esprimere, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa del progetto in esame:

- l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Castel San Giovanni, Vailog-Leroy"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
- parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Castel San Giovanni, Vailog-Leroy"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Ritenuto quindi di esprimere le valutazioni di questa Amministrazione relativamente al progetto di ampliamento di insediamento logistico a sud dell'Autostrada A21, presentato ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 al Comune di Castel San Giovanni delle ditte "Vailog srl" e "Leroy Merlin srl", con valenza di Variante al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa, sulla base delle risultanze istruttorie prima richiamate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l’acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante “Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l’attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell’otto gennaio 2016, Parte seconda) recante “Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”;
- l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita’ di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successiva prima revisione del Piano medesimo, approvata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 1 del 3.3.2016 ad oggetto "Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, pubblicate con Decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 122 del 20.6.2014 e accompagnate da misure di cautela, in vista della successiva adozione del PGRA;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA), adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 4 del 17.12.2015 e approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2 del 3.3.2016, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzato al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 17.12.2015;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;

- “Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale”, approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l’art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell’Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Dirigente del Servizio “Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive” in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di esprimere l’assenso, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Castel San Giovanni implicati nel progetto presentato al Comune delle ditte “Vailog srl” e “Leroy Merlin srl” per l’ampliamento di un insediamento logistico a sud dell’Autostrada A21 (nell’ambito del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale, all’interno del Parco logistico esistente), alle condizioni indicate nell’apposita sezione dell’Allegato (denominato “Allegato – Castel San Giovanni, Vailog-Leroy”), parte integrante e sostanziate del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto nonché dell’istruttoria svolta dal Servizio “Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive”, parere motivato VAS positivo relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Castel San Giovanni implicati nel progetto di cui al precedente punto 1. del presente dispositivo, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato “Allegato – Castel San Giovanni, Vailog-Leroy”), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Castel San Giovanni implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;

4. di depositare copia del presente provvedimento nella seduta conclusiva della Conferenza dei servizi convocata dal Comune per il giorno 21.12.2016;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
FRANCESCO ROLLERI
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1726/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, PRESENTATO AL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLE DITTE "VAILOG SRL" E "LEROY MERLIN SRL", PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO LOGISTICO A SUD DELL'AUTOSTRADA A21. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 16/12/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 130 del 19/12/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, PRESENTATO AL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLE DITTE "VAILOG SRL" E "LEROY MERLIN SRL", PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO LOGISTICO A SUD DELL'AUTOSTRADA A21. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 19/12/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato – VAILOG s.r.l./LEROY MERLIN s.r.l. - ampliamento insediamento logistico a sud dell'autostrada A21

ASSENSO

(ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.)

Considerato che il progetto per l'ampliamento di un insediamento logistico a sud dell'autostrada A21 ubicato in Comune di Castel San Giovanni, in variante al PSC e al RUE, presentato da VAILOG s.r.l./LEROY MERLIN s.r.l., così come modificato ed integrato nell'ambito dell'iter procedurale, non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata e che l'area interessata dal medesimo progetto non è soggetta a vincoli o tutele che possano compromettere l'attuazione degli interventi, **si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m., in merito agli effetti di Variante al PSC e al RUE-POC del progetto, alle seguenti condizioni:**

- Si ritiene opportuno, per maggior chiarezza, inserire nella legenda della Tav. PSC 02a Aspetti strutturanti, come effettuato relativamente agli elaborati di RUE, una specifica voce al fine di individuare l'ambito soggetto a SUAP.
- L'ambito oggetto dell'intervento di progetto è ricompreso nel Polo di Sviluppo Territoriale n. 1 Denominato "Polo logistico" in loc. Barianella (PPST), e in particolare negli "Ambiti e direzioni di potenziale espansione del PPST "Polo Logistico", la cui attuazione, per la parte non ancora pianificata e insediata, deve attenersi alle direttive e prescrizioni contenute nell'Accordo Territoriale stipulato tra la Provincia di Piacenza e il Comune di Castelsangiovanni e parte integrante del PSC.

Considerato quanto sopra, e richiamando quanto evidenziato in sede di conferenza dei servizi, risulta necessario che gli elaborati di progetto e la convenzione urbanistica vengano integrati rispetto ai contenuti dell'Accordo Territoriale, in particolare:

- precisando la conformità dell'intervento rispetto all'Allegato 7 "Determinazione concorso finanziario alla realizzazione della tangenziale est di Castel San Giovanni e all'implementazione della rete ecologica provinciale (modello di calcolo)";
- richiamando le disposizioni di cui agli artt.4 e 7 dell'AT, al fine di avviare le procedura per la caratterizzazione dell'ambito del PPST come ambito integrato destinato a funzioni di tipo prevalentemente produttivo avente le caratteristiche di APEA secondo l'Atto regionale di indirizzo (approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 118 del 13 giugno 2007) e in attuazione degli "Indirizzi per la definizione della politica ambientale e per la redazione dell'analisi ambientale iniziale e del Programma ambientale", approvati nella seduta del 13 luglio 2011 dal Comitato di indirizzo per il monitoraggio delle APEA (istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 133 del 17 giugno 2011). Il soggetto responsabile della gestione dell'APEA, ovvero Vailog. S.r.l., dovrà, predisporre l'analisi ambientale dell'area, il Programma ambientale e un sistema di monitoraggio delle prestazioni ambientali, ai sensi di

quanto stabilito dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 118/2007 e dagli Indirizzi approvati dal Comitato di indirizzo per il monitoraggio delle APEA: tutto ciò dovrà formare oggetto di obblighi convenzionali con il soggetto attuatore, in termini di concrete azioni e prescrizioni progettuali, per garantire gli obiettivi di qualità previsti per le APEA;

- richiamando le direttive del PTCP per l'attuazione del PPST e quanto stabilito dall'Accordo Territoriale, al fine di rafforzare, in riferimento al Polo Logistico, l'intermodalità negli spostamenti e nel trasporto, a partire dall'effettivo utilizzo del raccordo ferroviario esistente.
- Considerato che l'ambito oggetto del progetto si trova in adiacenza ad un elemento localizzato della centuriazione, si raccomanda in sede attuativa degli interventi, il rispetto delle disposizioni di cui all'art.23 delle Norme del Piano provinciale e di cui all'art.55 delle NTS di PSC.
- Considerato che l'ambito oggetto del progetto si trova in adiacenza ad un tratto di viabilità storica - percorso consolidato, si raccomanda in sede attuativa degli interventi, il rispetto delle disposizioni di cui all'art.27 delle Norme del PTCP e di cui all'art.54 delle NTS di PSC.

• ***Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)***

La valutazione ambientale di un piano/programma è costituita da un processo logico e rigoroso, articolato in fasi concatenate e logicamente conseguenti, il quale si sostanzia nello svolgimento di attività il cui schema metodologico è frutto di una prassi ormai consolidata (sviluppatasi in coerenza con la normativa di settore ed a partire dalle esperienze maturate e dal progetto europeo ENPLAN); tra le suddette attività si enumerano le verifiche di coerenza (esterna ed interna), la definizione e la valutazione delle "ragionevoli alternative di piano", la valutazione dei potenziali effetti indotti dall'attuazione delle azioni di piano e l'individuazione delle necessarie azioni di mitigazione/compensazione ambientale.

In altre parole, il processo di valutazione non consiste in attività volte alla valutazione della compatibilità del piano con i contenuti dei Piani sovraordinati (valutazione che avviene solo dopo la definizione della proposta di piano), quanto piuttosto ad un progressivo avvicinamento del piano alla sostenibilità, ossia costruendo la proposta di piano contestualmente alla valutazione dello stesso, mediante l'inserimento in quest'ultimo delle "considerazioni di tipo ambientale".

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene dunque di evidenziare quanto segue.

Si rammenta che anche successivamente all'approvazione della L.R. 15/2013 e della Circolare approvata con deliberazione A.L. n. 1795/2016 (che ha sostituito la delibera A.L. n. 2170/2015), la procedura di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale non è stata modificata e per essi l'autorità competente per la VAS risulta essere la Provincia che, ove lo ritenga e comunque ai soli fini istruttori, può avvalersi delle competenze di ARPAE. Occorre, quindi, allineare alla normativa di settore vigente il testo dell'ultimo periodo del capitolo 1.

Con riferimento alla sintesi dei contenuti del PTCP vigente riguardante il sistema degli ambiti specializzati per attività produttive proposta al capitolo 2 e, in particolare ai paragrafi 2.2 e 2.3, si segnala che la Provincia ha condotto un aggiornamento di tale analisi all'anno 2012, disponibile sul sito web della stessa (<http://www.provincia.piacenza.it/sottolivello.php?idsa=1150&idam=&idbox=2&idvocebox=31>), alla quale è necessario fare riferimento in considerazione delle profonde modifiche che la crisi economica del 2009 ha indotto sul sistema economico e produttivo nazionale e locale.

In generale, si condivide l'affermazione secondo cui nell'ambito della valutazione ambientale del progetto proposto in variante ai vigenti PSC e RUE si intende sposare il principio di non duplicazione sancito anche dalla LR 20/2000; tuttavia sarebbe utile integrare il capitolo 4 - "Contesto paesaggistico e ambientale di riferimento" per lo meno con un'analisi SWOT relativa al contesto esaminato ed articolata secondo le componenti ambientali di riferimento (v. capitolo 6), che evidenzii i principali elementi di criticità e/o potenzialità del contesto medesimo. Tale attività consente di far emergere fin dalle prime fasi della valutazione l'esigenza di salvaguardare le peculiarità ambientali e/o territoriali o la necessità di eliminare o minimizzare gli effetti indotti dalle azioni proposte (nelle successive attività valutative e attraverso le più idonee azioni).

L'individuazione e la valutazione degli effetti indotti dall'attuazione delle azioni progettuali proposte devono trovare una corretta e necessaria contestualizzazione, al fine della definizione delle azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale. Tale attività non può consistere nella trasposizione dell'analoga attività svolta nell'ambito della ValSAT del PSC ma deve approfondire, sulla base degli elementi emersi dall'analisi SWOT, criticità, fragilità ed elementi di potenzialità che contraddistinguono questa porzione di territorio (ad esempio, per quanto riguarda la componente ambientale Mobilità non è stato svolto uno specifico approfondimento che dimostri il mantenimento in efficienza degli assi stradali presenti e che tenga conto degli insediamenti già presenti), allo scopo di definire le idonee azioni mirate all'eliminazione degli impatti o alla loro minimizzazione.

A proposito della componente ambientale Attività produttive, si afferma che "l'area in oggetto possiede le caratteristiche di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA)". Non risulta che il Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) di Castel San Giovanni sia stato oggetto dello specifico procedimento ad esito del quale esso sia stato qualificato come APEA, ai sensi della normativa di settore vigente.

Con specifico riferimento alle azioni di mitigazione/compensazione ambientali proposte, si rammenta che:

- componente Suolo e sottosuolo: il consumo di suolo, quale risorsa non rinnovabile, deve trovare una corretta compensazione, da quantificare, prevedere e realizzare anche sulla base di quanto disposto dall'art. 65 delle Norme del PTCP, in coerenza con le "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale" approvate con atto C.P. n. 10 del 25.03.2013 e tenendo conto dei contenuti di cui all'Allegato 3: "Progetto implementazione rete ecologica" all'Accordo territoriale stipulato tra il Comune di Castel San Giovanni e la Provincia di Piacenza in data

09.07.2012;

- componente Mobilità: occorre dare conto del mantenimento dell'efficienza e del livello di servizio degli assi stradali presenti e dell'eventuale necessità di mitigare il traffico indotto dall'attuazione delle previsioni mediante specifiche opere.

Gli elaborati di progetto dovranno quindi essere integrati rispetto a quanto sopra evidenziato.

Infine, si evidenzia che la Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata coerentemente con le variazioni effettuate al Rapporto Ambientale.

PARERE SISMICO

(ai sensi dell'art.5 della L.R.19/08)

Parere sismico favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008.

PARERE MOTIVATO

(ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 15/2006 n. 152 e ss.mm.ii.)

Il Comune di Castel San Giovanni, con note acquisite al Prot. prov. le n. 27709 del 17.10.2016, n. 28329 del 21.10.2016, n. 30513 del 18.11.2016 e n. 32302 del 06.12.2016, ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo/logistico Leroy Merlin S.r.l. in variante al PSC e al RUE approvati e vigenti; tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000, dal D.Lgs. 152/2006 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

Gli elaborati di progetto, quelli di variante urbanistica ed il relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000 il progetto di ampliamento in variante è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

Il documento di ValSAT svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006. Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del progetto in variante, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010.

Le attività di valutazione, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto di ampliamento in variante agli strumenti urbanistici, si sono concluse con la valutazione degli impatti indotti dall'attuazione delle previsioni proposte e, in particolare, con la definizione delle misure di compensazione e mitigazione.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal soggetto proponente si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del progetto e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- inquadramento dell'area e sintesi del progetto,
- valutazioni socio-economiche,
- descrizione del contesto paesaggistico e ambientale di riferimento,

- verifica di compatibilità del progetto rispetto al territorio ed agli strumenti di pianificazione sovraordinata,
- valutazione degli impatti potenziali, mitigazioni e forme di compensazione,
- conclusioni e monitoraggio.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al PSC e al RUE per l'ambito considerato, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto medesimo, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 in merito agli effetti di variante al PSC e al RUE, l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul progetto di ampliamento
dell'insediamento produttivo/logistico Leroy Merlin S.r.l.,
ubicato sul territorio del comune di Castel San Giovanni (PC),
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int..**

Il progetto potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale, con particolare riferimento a quelle definite per le componenti ambientali Suolo e sottosuolo (consumo di nuovo territorio), Aria e Sistema della mobilità (traffico indotto e conseguenti emissioni in atmosfera), Risorse idriche (approvvigionamenti idrico, smaltimento dei reflui e delle acque meteoriche, volumi di laminazione e limitazione delle portate di scarico in corpo idrico superficiale), Radiazioni (inquinamento elettromagnetico).
3. Le previsioni contenute nel progetto di ampliamento in variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e

degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.